

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Rag. Monica Bellini, Avv. Elisabetta Silva,
Avv. Antonella Dario, Avv. Giovanni Motta, Dott.ssa Janice Parker,
Dott. Luca Brambilla, Avv. Simonetta D'Amico, Avv. Maria Pistorio**

**Art direction: Eticrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni**

Anno IV, n. 12, indice newsletter dicembre 2016:

1) **Zona sismica. Appartamento costruito su lastrico solare: il divieto di sopraelevazione non si limita alla sopportabilità del peso della nuova costruzione sulla struttura dell'edificio, ma va esteso anche al caso in cui, con la sopraelevazione, le strutture non siano in grado di sopportare l'urto di forze di origine sismica.**

2) **Risparmiatori & Buoni postali. Illegittima la modifica degli interessi pattuiti a danno del risparmiatore e per di più con effetto retroattivo.**

3) **"Tassa di soggiorno" per stranieri. Il contributo per ottenere il permesso di soggiorno contrasta con la direttiva europea sullo stato di straniero e ne ostacola le finalità di accoglienza.**

4) **Il regime alimentare vegano o vegetariano dei minori va concordato tra entrambi i genitori. In assenza di tale accordo, o di ragioni di carattere medico, il Tribunale deve applicare i normali parametri che impongono una dieta priva di restrizioni come quella normalmente adottata dalle mense scolastiche.**

5) **Timbrare il cartellino è un dovere: il lavoratore che non lo fa può essere licenziato per giusta causa.**

1) Zona sismica. Appartamento costruito su lastrico solare: il divieto di sopraelevazione non si limita alla sopportabilità del peso della nuova costruzione sulla struttura dell'edificio, ma va esteso anche al caso in cui le strutture, con la sopraelevazione, non siano in grado di sopportare l'urto di forze di origine sismica.

Un condominio chiede al Tribunale di Rossano e poi alla Corte di Appello di Catanzaro che venga dichiarata l'illegittimità di un appartamento costruito su un terrazzo di proprietà esclusiva di una condomina poichè pericoloso per la staticità dell'edificio. Il fabbricato è infatti collocato su un'area

1) Zona sismica. Appartamento costruito su lastrico solare: il divieto di sopraelevazione non si limita alla sopportabilità del peso della nuova costruzione sulla struttura dell'edificio, ma va esteso anche al caso in cui le strutture, con la sopraelevazione, non siano in grado di sopportare l'urto di forze di origine sismica.

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 15 novembre 2016, n. 23256.

" Con ricorso per denuncia di nuova opera del 30 ottobre 1990 proposto davanti al Pretore di ..., l'amministratore del Condominio Palazzo ..., Viale ..., di Corigliano Calabro, premesso che nel mese di giugno 1990 la condomina ...,

geologica critica e oltre a ciò la sopraelevazione ne altera l'aspetto architettonico.

La condomina aveva ottenuto l'autorizzazione dall'assemblea condominiale, peraltro costituita senza il numero legale, per la copertura della terrazza dato che sul lastrico solare sovrastante il suo appartamento si verificavano infiltrazioni.

Le richieste avanzate dal condominio in Tribunale e in Corte di Appello e, conseguentemente, veniva presentato ricorso alla Corte di Cassazione.

La Corte esamina la questione e le perizie eseguite nei precedenti giudizi, che avevano accertato che nulla aveva pregiudicato la stabilità dell'edificio, che comunque non era antisismico, e accoglie parzialmente il ricorso presentato dal condominio ribadendo che il proprietario del lastrico solare può effettuare una sopraelevazione se :

- le condizioni statiche dell'edificio la consentono;
- se la sopraelevazione non pregiudica l'aspetto architettonico;
- o se diminuisce l'aria e la luce dei piani sottostanti.

La Cassazione precisa che il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio non si limita a questo caso, ma sussiste anche quando le strutture, una volta elevato il nuovo fabbricato, non possano sopportare le sollecitazioni e l'urto di forze in movimento di

proprietaria di un appartamento al settimo piano e della contigua terrazza compresi nell'edificio condominiale del Palazzo ... scala ..., assumendo che sul lastrico solare sovrastante il suo appartamento si verificavano infiltrazioni di aria fredda o calda, a seconda delle stagioni, aveva ottenuto dall'assemblea condominiale, costituita in difetto del numero legale, l'autorizzazione ad eseguire la copertura a tetto della propria unità immobiliare; che la ... stava procedendo alla copertura di metà dell'area interessata dalla terrazza, eseguendo una sopraelevazione con innalzamento dei muri maestri per la realizzazione di un altro appartamento; che tali opere recavano un grave pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, che sorgeva in area già interessata da episodi di instabilità geologica, perché lo appesantivano di un apporto edilizio, e provocavano altresì una manifesta alterazione dell'aspetto architettonico; ciò premesso, chiedeva al Pretore di Corigliano Calabro di ordinare ad ... l'immediata sospensione dei lavori edilizi in atto, nonché di disporre per il prosieguo del giudizio davanti al giudice competente per sentir dichiarare l'illegittimità dell'opera nuova iniziata nell'estate 1990, di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni prodotti al condominio.

origine sismica.

La Corte inoltre sottolinea che l'intervento di sopraelevazione deve comunque rispettare lo stile del fabbricato e non essere in rilevante disarmonia con il preesistente complesso in modo da pregiudicare l'originaria fisionomia dello stesso.

2) Risparmiatori & Buoni postali. Illegittima la modifica degli interessi pattuiti a danno del risparmiatore e per di più con effetto retroattivo.

Un risparmiatore cita Poste Italiane S.p.A. davanti il Tribunale civile di Cassino per ottenere l'integrale rimborso di buoni postali e degli interessi calcolati al lordo della ritenuta fiscale.

Altri risparmiatori di buoni postali avevano attivato una serie di contenziosi contro Poste Italiane per il rispetto delle condizioni contrattuali, soprattutto riguardanti il rimborso integrale degli interessi mentre Poste Italiane sulla base del Codice Postale sostiene che i tassi di interesse possono essere modificati anche con effetto retroattivo.

Nel giudizio Poste Italiane contesta invece la pretesa del risparmiatore e sostiene che il giudice competente è quello amministrativo o tutt'al più quello tributario, trattandosi di controversia riguardante contratti in materia di debito pubblico. Ad avviso delle Poste il risparmiatore doveva citare la

... Pretore, assunte sommarie informazioni, ordinava alla... l'immediata sospensione dei lavori, che poi confermava dopo la comparizione delle parti, rimettendo le stesse davanti al Tribunale di Rossano ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Risparmiatori & Buoni postali. Illegittima la modifica degli interessi pattuiti a danno del risparmiatore e per di più con effetto retroattivo.

Tribunale di Cassino, Ordinanza 9 settembre 2016.

"...Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 11.03.2014, il Vi. ha citato in giudizio la società ... s.p.a., innanzi a questo Tribunale, chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso dei titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei buoni postali serie O n. ... e n. ... e per l'effetto condannare ... s.p.a. al pagamento, alla scadenza dei titoli, della somma di € 107.400,23 o alla somma maggiore o minore verrà ritenuta di giustizia; in relazione ai restanti 34 buoni postali accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso dei titoli in conformità del calcolo degli interessi al lordo della ritenuta fiscale di pertinenza e per l'effetto condannare ... s.p.a. al pagamento alla scadenza dei

Cassa di Depositi e Prestiti o il Ministero delle Finanze e non Poste Italiane.

Il Tribunale di Cassino accoglie la domanda del risparmiatore evidenziando che:

- non sussiste la competenza né del giudice amministrativo né della commissione tributaria in quanto questi organi tutelano situazioni giuridiche nei riguardi della Pubblica Amministrazione mentre Poste Italiane è una società per azioni e quindi un soggetto privato;

- il risparmiatore ha il diritto di esigere il rimborso esclusivamente da Poste Italiane, non dalla Cassa di Depositi e Prestiti o dal Ministero delle Finanze, perché il rapporto viene instaurato solo da fra lui e Poste mentre lo Stato svolge esclusivamente un ruolo di garanzia;

- ai risparmiatori detentori di buoni postali devono essere riconosciuti gli interessi, al lordo della ritenuta fiscale, applicando le condizioni contrattuali originarie;

- il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si fonda sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti con la conseguente esclusione di eventuali condizioni peggiorative successive.

3) "Tassa di soggiorno" per stranieri. Il contributo per ottenere il permesso di soggiorno contrasta con la direttiva europea sullo stato di straniero e ne

titoli della somma di € 748.809,16 o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia; in via subordinata, di accertare il quantum del rimborso dovuto da ... s.p.a. alla scadenza e nel caso di anticipata riscossione dei titoli, autorizzando l'istante alla provvisoria riscossione.

Costituendosi in giudizio ... S.p.A. ha eccepito l'assoluta inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza delle avverse pretese e la totale assenza di responsabilità in capo a ... verso quanto contestato. In via preliminare ... ha eccepito l'inammissibilità delle avverse domande per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a favore del Giudice Amministrativo o della Commissione Tributaria, l'inammissibilità delle avverse domande per carenza di legittimazione passiva di ... S.p.A., inammissibilità delle avverse domande per difetto del contraddittorio, l'inammissibilità delle avverse domande per genericità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, per indeterminatezza, per contraddittorietà, inammissibilità delle avverse ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) "Tassa di soggiorno" per stranieri. Il contributo per ottenere il permesso di soggiorno contrasta con la direttiva europea sullo stato di straniero e ne

ostacola le finalità di accoglienza.

La CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) e l'INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza) impugnano davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno che fissa un contributo in denaro per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno nell'UE.

Il contributo è di 80, 100 e 200 € e varia secondo il tempo di permanenza in Italia e secondo le organizzazioni ricorrenti viola il principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione. I Ministeri, invece, sostengono che i sindacati non possono presentare ricorso al posto dei loro iscritti e che il contributo in questione è legittimo.

Il TAR decide di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea per sapere se la normativa italiana sul contributo per il permesso sia compatibile con quella europea. La Corte risponde che non lo è. Infatti, la direttiva europea che disciplina lo stato dei cittadini provenienti da Paesi terzi che soggiornano in Europa per lunghi periodi non consente di obbligarli a pagare un contributo, poichè potrebbe creare un ostacolo all'esercizio dei diritti attribuiti con la direttiva stessa. Il TAR accoglie quindi i ricorsi e annulla quelle parti del decreto che si riferiscono al contributo.

Contro la decisione del TAR i Ministeri presentano appello al

ostacola le finalità di accoglienza.

Consiglio di Stato, Sezione III, 26 ottobre 2016, n. 4487.

“...1. Le odierne appellate, CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro (di qui in avanti, per brevità, CGIL) ed INCA - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza - CGIL (di qui in avanti, per brevità, INCA), hanno impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernente il «Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno».

1.1. Tale decreto è stato adottato dalle Amministrazioni, come meglio si dirà, in attuazione degli artt. 5, comma 2-ter, e 14-bis del d. lgs. n. 286 del 1998.

1.2. Il decreto oggetto di impugnativa ha fissato gli oneri contributivi per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno nel seguente modo:

- € 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad un anno;

- € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;

- € 200,00 per il rilascio del

Consiglio di Stato, ribadendo che i due sindacati non possono agire in giudizio per conto degli stranieri loro iscritti e che la sentenza della Corte di giustizia UE si riferisce solo ai soggiornanti di lungo periodo e non anche ai soggiorni brevi, per cui è previsto il contributo in misura ridotta.

Il Consiglio di Stato respinge l'appello dei Ministeri e chiarisce che:

- giustamente il TAR ha ammesso il ricorso di CGIL ed INCA, perché l'interesse collettivo di cui i sindacati e tutte le associazioni di categorie sono portatori "è la sintesi e non la somma dei singoli interessi" degli iscritti. Sono quindi ammessi ad agire in giudizio per la tutela degli interessi degli iscritti ogni volta che ciò sia utile a fare ottenere loro dei vantaggi, con l'unico limite del divieto di occuparsi di questioni relative ai singoli;

- nel caso in esame i Sindacati sono intervenuti in difesa degli interessi dei lavoratori stranieri di cui hanno la rappresentanza e ciò rientra nelle finalità stabilite dai loro Statuti, che prevedono la conquista di prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, immigrazione, emigrazione;

- la sentenza della Corte di giustizia si riferisce alla creazione del contributo senza distinzione tra soggiorni di breve o lunga durata. Anche se la direttiva disciplina i soggiorni lunghi (superiori a cinque anni) da tutta la normativa europea si

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

1.3. Le odierne appellate hanno dedotto in primo grado tre distinte censure:

a) l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-ter, e 14-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, come introdotti dall'art. 1, comma 22, lett. b) e n), della l. n. 94 del 2009, per violazione dei principî di eguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva, di imparzialità (artt. 3, 53 e 97 Cost.) nonché per violazione dell'art. 9 della convenzione O.I.L. n. 143 del 1975 (artt. 10, comma 2, e 117, comma 1, Cost.);

b) la violazione dei principî di ragionevolezza, efficienza, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.; art. 1 della l. n. 241 del 1990), nonché l'eccesso di potere per l'illogicità manifesta e per sviamento;

c) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14-bis, comma 2, del d. lgs. n. 286 del 1998 in ordine alla destinazione della c.d. "quota residua" del gettito derivante dal contributo, la violazione dell'art. 97 Cost. in relazione al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, l'irragionevolezza e l'illogicità manifesta e l'eccesso di potere.

deduce comunque un divieto di ostacolare l'ottenimento del permesso di soggiorno nell'UE;

- è evidente che se lo straniero è costretto a pagare un contributo per il soggiorno di breve durata e non ha i mezzi per farlo, non riesce a rimanere in un paese per i cinque anni necessari a qualificare il soggiorno come lungo e quindi il permesso di lunga durata diventa impossibile da ottenere;
- il giudice nazionale deve disapplicare le norme che impediscono il perseguimento dei principi e degli scopi evidenziati dal diritto europeo.

4) Il regime alimentare vegano o vegetariano dei minori va concordato tra entrambi i genitori. In assenza di tale accordo, o di ragioni di carattere medico, il Tribunale deve applicare i normali parametri che impongono una dieta priva di restrizioni come quella normalmente adottata dalle mense scolastiche.

Un padre si rivolge al Tribunale di Roma per chiedere sia la modifica del decreto sulle modalità di frequentazione della propria figlia di 3 anni, dopo il trasferimento ad altro luogo della madre cui il Tribunale aveva concesso l'affidamento della bambina, sia la pronuncia sul corretto regime alimentare seguito dalla figlia.

1.4. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, i quali hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per il difetto di legittimazione attiva in capo alle ricorrenti e, nel merito, l'infondatezza delle censure proposte nel ricorso.

1.5. Con l'ordinanza n. 5290 del 20 maggio 2014 il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ritenuta preliminarmente la legittimazione attiva ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) Il regime alimentare vegano o vegetariano dei minori va concordato tra entrambi i genitori. In assenza di tale accordo, o di ragioni di carattere medico, il Tribunale deve applicare i normali parametri che impongono una dieta priva di restrizioni come quella normalmente adottata dalle mense scolastiche.

Tribunale di Roma, Sezione I Civile - decreto 9 ottobre 2016.

"con ricorso ex art. 709 ter c.p.c, depositato in data 5 aprile 2016... ha chiesto venissero modificate le modalità di frequentazione padre figlia, determinata nel decreto emesso dal Tribunale di Roma in data ...settembre 2015, prevedendo

Il padre evidenzia che la mamma aveva imposto alla bimba, senza la sua autorizzazione, uno stretto regime alimentare vegano, sia a casa che a scuola.

La madre si oppone negando di essere vegana e affermando invece di essere vegetariana e sostenendo che il padre avrebbe potuto far seguire alla bambina il regime alimentare da lui preferito durante i periodi di permanenza presso di lui.

Il Tribunale di Roma, accoglie le ragioni del padre affermando in particolare che:

- vanno modificate le modalità di frequentazione della minore, constatata la elevata conflittualità degli ex coniugi, così da consentire al padre di trascorrere più tempo con la figlia e limitare il rischio di compromettere l'equilibrio psicofisico della minore;

- la madre aveva unilateralmente chiesto al servizio mensa scolastica un regime vegano (e non vegetariano) mentre la scelta del regime alimentare dei figli rientra nelle decisioni di maggiore interesse per le quali i genitori devono decidere insieme.

- In caso di disaccordo tra i genitori il giudice deve decidere tenendo conto anche di eventuali ragioni di carattere medico ma, in loro assenza, come nel caso in esame, la scelta deve cadere su un regime privo di restrizioni.

- Per operare scelte che superino il contrasto tra genitori

la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la minore dall'uscita di scuola del mercoledì con accompagnamento a scuola il giorno successivo e a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con accompagnamento a scuola, e che venisse ordinato alla madre della minore,... previo ammonimento di adottare un regime alimentare in favore della figlia delle parti vario ed equilibrato comprensivo di tutti i cibi(carne, pesce, uova, cereali, latte, latticini etc.). Il ricorrente ha esposto di essersi rivolto all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore...., dalla relazione con ... e che all'esito del procedimento è stato emesso decreto nel quale veniva stabilito l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso l'abitazione materna, all'epoca residente in Roma, e possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle 17.00(ovvero dall'uscita di scuola) fino alle 19.30, il sabato o la domenica di ciascuna settimana dalle ore 10.00 alle ore 18.00, e durante le festività secondo le modalità indicate, prevedendo l'introduzione del pernottamento della minore presso il padre a fine settimana alterni dal mese di settembre 2016, ponendo a carico del

in tema di dieta occorre a riferirsi alle condotte normalmente usate dai genitori per l'educazione e la cura dei propri figli, nonché riferirsi al regime seguito delle scuole in quanto il controllo pubblico, il Ministero della salute e della Pubblica Istruzione, offre maggior garanzia di tutela del benessere del minore.

Il Tribunale di Roma, quindi, accoglie le domande del padre modificando parzialmente i provvedimenti in tema di incontro padre figlia e disponendo che la bambina segua nella scuola una dieta priva di restrizioni sotto il controllo del Servizio socio assistenziale.

5) Timbrare il cartellino è un dovere: il lavoratore che non lo fa può essere licenziato per giusta causa.

Un dipendente della società S.S. Spa nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2007, evita la timbratura elettronica del proprio cartellino e per attestare la sua presenza al lavoro registra manualmente gli orari di entrata e uscita facendola convalidare da un suo superiore. La società, dopo aver verificato l'assenza del rilevamento elettronico delle presenze licenzia il lavoratore per giusta causa sulla base delle seguenti contestazioni:

- per aver violato il regolamento aziendale che impone a tutti i dipendenti l'obbligo di utilizzare il badge elettronico sia in entrata che in

ricorrente assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie, il decreto è stato impugnato dalla resistente limitatamente alla determinazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre per la figlia.

*... ha lamentato il comportamento ostruzionistico della resistente che avrebbe impedito al padre di recarsi presso la scuola frequentata dalla minore, ritenendo che il ricorrente dovesse prendere la minore con sé alle 17.00 e non all'uscita della scuola e diffidando le insegnanti dal ...
[per la sentenza integrale cliccare qui](#)*

5) Timbrare il cartellino è un dovere: il lavoratore che non lo fa può essere licenziato per giusta causa.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 8 novembre 2016, n. 22661.

"...1. Con sentenza depositata il 19 luglio 2013 la Corte d'appello di Napoli confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da F.S. diretto a ottenere la declaratoria d'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società Sistemi Sospensioni S.p.A..

2. La contestazione disciplinare concerneva l'aver reiteratamente omesso la

uscita;

- per una anomala coincidenza tra le mancate timbrature e i turni di lavoro più gravosi, come quelli notturni o in giorni festivi.

Il lavoratore impugna il licenziamento davanti al Tribunale del Lavoro di Napoli che respinge il ricorso. La sentenza del giudice di primo grado viene confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli.

La controversia giunge pertanto alla Corte di Cassazione che respinge le domande del dipendente per i seguenti motivi:

- la ripetuta violazione della regola aziendale che impone ai lavoratori di attestare la propria presenza, in entrata e in uscita, mediante il badge elettronico rappresenta una condotta grave sia sotto il profilo oggettivo (poiché non consente un controllo sul rispetto dell'orario di lavoro) sia sotto quello soggettivo (poiché denota una scarsa inclinazione del lavoratore al rispetto dei propri doveri);

- tale condotta è sufficiente a ledere il vincolo fiduciario che è posto alla base di ogni rapporto di lavoro.

regolare timbratura del cartellino di presenza nel periodo 1 gennaio-31 gennaio 2007, ottenendo dal diretto superiore gerarchico la convalida della propria presenza sul posto di lavoro mediante la c.d. procedura manuale, così contravvenendo allo specifico obbligo aziendale di utilizzare il dispositivo personale ai fini del rilevamento dell'orario di lavoro.

3. La Corte territoriale rigettò i rilievi in ordine alla violazione del principio dell'immodificabilità delle ragioni del recesso come enunciate nella contestazione disciplinare e ritenne sussistenti i presupposti della giusta causa e della proporzionalità del licenziamento.

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ferrara sulla base di unico motivo. Resiste la società con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico

dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.